



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1198 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oli de l'Empordà»/«Aceite de l'Empordà» (DOP)]** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1199 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Boudin blanc de Rethel» (IGP)]** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1200 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brioche vendéenne» (IGP)]** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1201 della Commissione, del 22 agosto 2018, che registra una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG)]** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Czosnek galicyjski» (IGP)]** 6

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione, del 21 agosto 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione [notificata con il numero C(2018) 5848]** 7

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1198 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oli de l'Empordà»/«Aceite de l'Empordà» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Oli de l'Empordà»/«Aceite de l'Empordà» registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/385 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Oli de l'Empordà»/«Aceite de l'Empordà» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/385 della Commissione, del martedì 3 marzo 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oli de l'Empordà/Aceite de l'Empordà (IGP)] (GUL 65 del 10.3.2015, pag. 4).

⁽³⁾ GU C 67 del 22.2.2018, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1199 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2018****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Boudin blanc de Rethel» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Boudin blanc de Rethel», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Boudin blanc de Rethel» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Pierre MOSCOVICI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione, del 17 ottobre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 275 del 18.10.2001, pag. 9).⁽³⁾ GU C 97 del 15.3.2018, pag. 13.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1200 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2018****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brioche vendéenne» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Brioche vendéenne», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 738/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Brioche vendéenne» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 738/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Peras de Rincón de Soto e Brioche vendéenne) (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 5.)

⁽³⁾ GU C 95 del 13.3.2018, pag. 27.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1201 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2018****che registra una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Kiełbasa krakowska sucha staropolska» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Kiełbasa krakowska sucha staropolska» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Pierre MOSCOVICI

Membro della Commissione⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 53 del 13.2.2018, pag. 11.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1202 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2018****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Czosnek galicyjski» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Czosnek galicyjski» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Czosnek galicyjski» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Czosnek galicyjski» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Pierre MOSCOVICI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 110 del 23.3.2018, pag. 32.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1203 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2018

che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione

[notificata con il numero C(2018) 5848]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, e l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, prevede requisiti particolari per l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (*Fraxinus L.*) e di alcune altre specie di legno originari degli Stati Uniti d'America.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione ⁽²⁾ ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, per quanto riguarda i requisiti particolari concernenti l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (*Fraxinus L.*) originario degli Stati Uniti d'America.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2017/204 è scaduta il 30 giugno 2018. Ad essa dovrebbe pertanto subentrare la presente decisione al fine di garantire che l'introduzione di tale legno nell'Unione possa continuare.
- (4) In considerazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/204 è opportuno continuare ad applicare i suoi requisiti a norma della presente decisione.
- (5) In base alle informazioni ottenute nel gennaio 2018 durante un controllo effettuato dalla Commissione negli Stati Uniti d'America e alle informazioni fornite durante e dopo tale controllo dall'organizzazione statunitense *National Plant Protection Organization*, è tuttavia opportuno richiedere un'ispezione e una sorveglianza più rigorose del legno di frassino negli Stati Uniti d'America. A tal fine dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche per i controlli dei documenti, delle procedure e dell'etichettatura, le ispezioni pre-imbarco e il monitoraggio nelle segherie riconosciute.
- (6) Per consentire una migliore valutazione delle modalità di applicazione della presente decisione, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sulle importazioni effettuate.
- (7) Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2017/204.
- (8) La presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2020 per consentire il riesame della sua attuazione entro tale termine.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da *Agrilus planipennis* Fairmaire (GUL 32 del 7.2.2017, pag. 35).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legno di *Fraxinus L.* originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato («legno specificato») che, prima del suo spostamento al di fuori degli Stati Uniti d'America, soddisfi le condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

1. Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti d'America in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante l'indennità da organismi nocivi sulla base di un'ispezione.
2. Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:
 - a) la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell'Unione europea, stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione»;
 - b) il numero o i numeri di fascio corrispondenti a ogni specifico fascio che viene esportato;
 - c) il nome dell'impianto o degli impianti autorizzati negli Stati Uniti d'America.

Articolo 3

Comunicazione di informazioni sulle importazioni

Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo al numero di spedizioni di legno specificato importate, nel corso del medesimo anno, in conformità alla presente decisione.

Articolo 4

Notifica dei casi di non conformità

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna spedizione non conforme alla presente decisione. La notifica avviene entro due giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta spedizione.

Articolo 5

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/204

La decisione di esecuzione (UE) 2017/204 è abrogata.

Articolo 6

Data di scadenza

La presente decisione scade il 30 giugno 2020.

*Articolo 7***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Prescrizioni relative alla lavorazione

La lavorazione del legno specificato deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:

a) Scortecciatura

Il legno specificato è scortecciato, ad eccezione di eventuali piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- i) hanno una larghezza inferiore a 3 cm (indipendentemente dalla lunghezza); oppure
- ii) qualora abbiano una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ogni singolo pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm².

b) Segatura

Il legno segato specificato è prodotto da legno tondo scortecciato.

c) Trattamento termico

Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo, a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti, in una camera termica approvata dal servizio statunitense di ispezione sanitaria di animali e piante APHIS (*Animal and Plant Health Inspection Service*) o da un'agenzia approvata dall'APHIS.

d) Essiccazione

Il legno specificato è essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall'APHIS.

Il tasso di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca.

2. Prescrizioni relative agli impianti

Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

- a) è ufficialmente approvato dall'APHIS, o da un'agenzia approvata dall'APHIS, a norma del suo programma di certificazione per l'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire;
- b) è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell'APHIS;
- c) è sottoposto a controlli da parte dell'APHIS, o di un'agenzia approvata dall'APHIS, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato. Qualora tali controlli siano eseguiti da un'agenzia approvata dall'APHIS, l'APHIS deve effettuare controlli semestrali di tale attività. I controlli semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;
- d) utilizza attrezzature per il trattamento del legno specificato che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature;
- e) tiene registri delle proprie procedure, a fini di verifica da parte dell'APHIS o di un'agenzia approvata dall'APHIS, in merito alla durata del trattamento, alle temperature durante il trattamento e, per ogni specifico fascio destinato all'esportazione, alla verifica della conformità e al tasso di umidità finale.

3. Etichettatura

Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia un numero di fascio unico sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell'impianto autorizzato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica del rispetto delle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto 1 e delle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.

4. Ispezioni prima dell'esportazione

Prima dell'esportazione il legno specificato destinato all'Unione deve essere ispezionato dall'APHIS o da un'agenzia approvata dall'APHIS, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT